

09/07/2024 12:43



**ACCORDO TERRITORIALE AI SENSI DELL'ART. 58, DELLA LR 24/2017
PER L'AMPLIAMENTO DEL POLO FUNZIONALE DENOMINATO
<<CITTA' DELLA FIERA – RIMINI>>**



09/07/2024 12:43

**ACCORDO TERRITORIALE AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LR 24/2017
PER L'AMPLIAMENTO DEL POLO FUNZIONALE DENOMINATO "CITTÀ" DELLA FIERA – RIMINI"**

TRA

la **PROVINCIA DI RIMINI** (C.F. 91023860405), rappresentata dal consigliere delegato **Daniela De Leonardis** nata a Rimini il 17/12/1962, domiciliata per la carica presso la sede della Provincia, Via Dario Campana, n. 64 - Rimini, che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 31/07/2024;

E

il **COMUNE DI RIMINI** (C.F. 00304260409) rappresentato dal Sindaco, **Jamil Sadegholvaad** nato a Rimini il 14/06/1972 domiciliato per la carica presso l'Amministrazione Comunale, piazza Cavour n. 27 - Rimini, che agisce in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28/05/2024;

PREMESSO CHE

La Regione Emilia-Romagna, con l'art. 58 della nuova Legge Urbanistica n. 24/2017, individua nell'"Accordo territoriale" lo strumento negoziale attraverso il quale la Regione, i soggetti d'area vasta, i Comuni possono concordare gli obiettivi e le scelte strategiche dei loro piani. I medesimi enti possono stipulare accordi territoriali per coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici, in ragione della stretta integrazione ed interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali.

La Provincia di Rimini, in applicazione dell'art. A-15 della L.R. n. 20/2000, e sulla base di criteri di definizione e valutazione di cui al Quadro Conoscitivo e alla Relazione generale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), ha individuato nella Tavola "A" del PTCP i poli funzionali esistenti, o in corso di realizzazione, da consolidare, sviluppare, riqualificare.

In materia di poli funzionali il PTCP, all'articolo 8.1, assume i seguenti obiettivi specifici:

- a) valorizzare alla dimensione regionale/nazionale ciascuna delle funzioni di eccellenza che qualificano il sistema economico e territoriale riminese;
- b) contenere e ridurre l'impatto ambientale dei poli funzionali e in particolare il consumo di risorse non rinnovabili; migliorare le condizioni di compatibilità con le funzioni del contesto circostante;
- c) sviluppare le funzioni e le capacità dei poli funzionali esistenti e di quelli progettati, nei limiti di compatibilità derivanti dalla mitigazione dei loro impatti ambientali, e favorire, ove consentito da valide condizioni di accessibilità, l'integrazione del mix funzionale, ossia la compresenza sinergica di più funzioni attrattive nell'ambito dello stesso polo;
- d) migliorare l'accessibilità di ciascuno dei poli funzionali alla scala urbana e alla scala territoriale e regionale, sia con il trasporto collettivo che con quello privato e la mobilità non motorizzata, secondo le specifiche esigenze di ciascun polo;
- e) sviluppare l'integrazione e le sinergie tra i diversi poli funzionali.

Nello specifico il PTCP all'art. 8.1, comma 2, riconosce il Polo n. 1 denominato "Città della Fiera - Rimini", quale Polo esistente che: *"comprende la nuova sede fieristica, associata a strutture ricettive e altre attività terziarie e non presenta le caratteristiche di polo funzionale per le attività commerciali"*.

In riferimento poi alle scelte strategiche e indicazioni della Valsat (Valutazione di impatto Ambientale e Territoriale), il PTCP qualifica il Polo nel seguente modo: *"Prevalentemente da consolidare. Migliorare l'inserimento e il raccordo del Polo con la realtà circostante, intervenendo sull'accessibilità veicolare e le aree"*

09/07/2024 12:43

di parcheggio; i consolidamenti dovranno prevedere l'attenuazione dell'impatto sulle falde e la realizzazione di connessioni ecologiche con l'area del Marecchia".

Il PTCP prevede inoltre che, al successivo comma 3, per i poli funzionali deve essere sottoscritto un Accordo territoriale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000, oggi art. 58 della L.R. n. 24/2017, fra la Provincia, il Comune o i Comuni nel quale il polo ricade, nonché la Regione nei casi ove siano coinvolte sue specifiche competenze. L'Accordo, a partire dalle risultanze della Valsat del PTCP, considera e riguarda:

- la perimetrazione delle aree interessate e interessabili dalle funzioni che costituiscono il polo funzionale, a precisazione, integrazione e individuazione di quanto elencato nelle norme di PTCP;
- la definizione delle linee evolutive del polo, compresa la precisazione delle tipologie di attività insediabili;
- la definizione degli interventi necessari, in relazione alle condizioni e alle problematiche specifiche del polo, per perseguire gli obiettivi di cui al primo comma dell'art. 8 e gli indirizzi specifici espressi nella Relazione generale del PTCP;
- gli interventi necessari riguardo alle infrastrutture per la mobilità delle merci e delle persone, nonché gli interventi gestionali per l'ottimizzazione dell'accessibilità attraverso i servizi di trasporto collettivo locale, il mobility management di area e le opportunità di razionalizzazione della logistica;
- gli interventi necessari per l'ottimizzazione dei consumi idrici ed energetici, attraverso azioni e modalità di gestione finalizzate al risparmio all'efficienza energetica e al riutilizzo di tali risorse nonché alla riduzione e riciclaggio dei rifiuti, in applicazione degli indirizzi di cui ai successivi degli artt. 10.3, 10.4 e 10.7;
- gli interventi per il miglioramento della qualità ecologica dell'insediamento e del contesto, attraverso le dotazioni ecologiche dell'insediamento stesso, anche destinando a tali finalità parte delle dotazioni prescritte di aree per attrezzature e spazi collettivi;
- le eventuali previsioni di espansioni insediative, qualora necessarie oltre a quanto già previsto negli strumenti urbanistici vigenti, e le condizioni di infrastrutturazione, per la qualità ambientale e per la mobilità, a cui l'attuazione di tali espansioni è subordinata;
- le più idonee forme di gestione unitaria, tenendo conto dell'essenziale unitarietà funzionale del polo;
- la definizione delle risorse necessarie in relazione agli interventi previsti, delle fonti finanziarie, e in particolare le forme di contribuzione finanziaria da parte dei soggetti gestori del polo funzionale;
- gli aspetti riguardanti la programmazione temporale e l'attuazione degli interventi, nonché, ove opportuno, quelli relativi alla gestione delle opere realizzate.

Il Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) assunto dalla Provincia di Rimini con Decreto del Presidente n. 4 del 02/02/2024, in coerenza con i principi e gli obiettivi generali della L.R. n. 24/2017 in materia di contenimento del consumo di suolo e di sviluppo sostenibile, sancisce il mantenimento dell'assetto dei poli funzionali esistenti, promuove la qualificazione ed il recupero edilizio ed ambientale, richiedendo l'esercizio di attività urbanistico-edilizie in coerenza con i principi di rigenerazione diffusa ed evitando nuove espansioni (par. 3.1, co. 3 lett. d del Documento delle Regole).

PREMESSO INOLTRE CHE

Il Comune di Rimini è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con Delibera di C.C. n. 15/2016, e di Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato con Delibera di C.C. n. 16/2016, ma non è dotato di Piano Operativo Comunale (POC).

Il PSC, all'art. 5.6 delle Norme di attuazione, riconosce l'area fieristica come Polo Funzionale (APF) esistente e dispone che lo sviluppo del Polo, quanto a modalità e limiti quantitativi, debba essere oggetto di specifico Accordo Territoriale con la Provincia, ai sensi del PTCP. Lo stesso PSC individua, alla Tav. VAL.1.1, la sintesi dei condizionamenti alle trasformazioni e, alla Tav. 3, aree di possibile espansione del complesso già insediato.

09/07/2024 12:43

In particolare, il comma 4 del medesimo art. 5.6 delle Norme del PSC prevede che successivamente all'Accordo Territoriale, gli interventi relativi ai poli funzionali siano programmati dal Piano Operativo Comunale (POC) anche per fasi successive, sulla base di uno schema progettuale-guida. Tale strumento pianificatorio previsto dalla Legge Regionale n. 20/2000 non può essere più intrapreso per quanto disposto dall'art. 4 della L.R. n. 24/2017. L'atto di coordinamento tecnico emanato a specificazione di tale articolo (D.G.R. n. 1956/2021) stabilisce invece che possono continuare ad essere approvati procedimenti speciali in variante ai piani urbanistici formati con la legislazione previgente, quali i procedimenti unici previsti dall'art. 53 e gli accordi di programma in variante, di cui agli artt. 59 e 60 della medesima legge urbanistica.

CONSIDERATO CHE

Il Polo fieristico di Rimini è di proprietà della Società Italian Exhibition Group Spa (d'ora in poi denominata "attuatore") di cui il Comune di Rimini e la Provincia di Rimini detengono quote di partecipazione societaria; tale Polo, operativo dal 2001, sorge a nord ovest della città su una area di proprietà degli attuatori, di circa 460.000 mq, all'interno della quale sono collocati 16 padiglioni principali alternati a 12 padiglioni più piccoli, 20 sale convegni modulabili, tre sale stampa, 2 ristoranti, 3 free flow, 10 punti ristorazione, 11.000 posti auto.

Dal punto di vista infrastrutturale il Polo fieristico risulta servito dalla rete ferroviaria, vista la presenza della fermata del treno in corrispondenza dell'entrata Sud, mentre la connessione con il sistema della viabilità carrabile è attualmente assicurata dalla presenza di tre svincoli e nodi viabilistici, che si innestano prevalentemente su viabilità locale.

I progetti strategici di miglioramento della viabilità esistente come: la variante SS16 e il terzo casello autostradale contenuto nel PRIT 2025, pur essendo ancora sulla carta, sono logisticamente collegabili all'accesso ovest, piuttosto che verso gli altri attuali accessi sud ed est già compresi nel tessuto urbano della città.

La Fiera di Rimini negli anni ha assunto un ruolo di eccellenza nel panorama fieristico italiano, soprattutto nei settori food&beverage, ambiente, turismo, wellness. E' sede di fiere, meeting ed eventi e si pone obiettivi di business volti ad affiancare i mercati in Italia e all'estero e ad attrarre buyer ed espositori stranieri.

DATO ATTO CHE

In passato, l'attuatore aveva già espresso l'intenzione di potenziare la capacità espositiva del Polo fieristico allo scopo di soddisfare le esigenze logistiche di alcune manifestazioni di importanza strategica per la città e di ampliare il sistema dei parcheggi, in conformità alle previsioni della strumentazione sovraordinata. Trattandosi di un'opera di pubblico interesse, aveva presentato un proposta progettuale in applicazione dell'art. 53 della L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, che prevedeva l'ampliamento del polo fieristico sul lato est. Al fine di attuare tale proposta progettuale in data 08/08/2020 è stato sottoscritto tra il Comune e la Provincia di Rimini un Accordo territoriale.

A causa dell'incertezza sulle prospettive future a seguito dell'emergenza Covid, l'attuatore ha successivamente comunicato la volontà di rinunciare alla prosecuzione del procedimento.

Superate le incertezze della crisi pandemica, più recentemente l'attuatore ha presentato al Comune di Rimini una nuova richiesta di sviluppo insediativo, contenente sostanziali modifiche ed integrazioni rispetto a quanto prefigurato nell'accordo territoriale dell'agosto 2020. La nuova proposta denota la volontà di estendere il ventaglio dei possibili ambiti di ampliamento del polo fieristico, al fine di sondare nuove e plurime connessioni tra il comparto esistente e l'edificato confinante, onde individuare quella che meglio si attaglia ad un progetto strategico di lungo periodo.

09/07/2024 12:43

In questa prospettiva, appare evidente che l'Accordo territoriale sottoscritto, limitato a fotografare uno sviluppo insediativo unilaterale (verso est), non risponda più alle esigenze di sviluppo del polo fieristico manifestate dal soggetto gestore.

RITENUTO CHE

La Provincia di Rimini ed il Comune considerano il quartiere fieristico di Rimini un fondamentale polo di sviluppo economico e promozionale del territorio, del quale è necessario preservare e potenziare il ruolo, anche nel futuro, e ampliare l'offerta dei servizi consentendo un miglior utilizzo dell'area lungo tutto il corso dell'anno.

Il comparto fieristico, una delle leve dell'industria turistico-ricettiva del nostro territorio, per la posizione strategica in cui è inserito, per la sua attività e attrattività, e per le sue dotazioni, condiziona l'assetto urbano e merita di essere integrato con i progetti di rigenerazione in corso.

L'ampliamento definitivo dell'HUB Fiera è funzionale al raggiungimento delle dimensioni necessarie ad ospitare manifestazioni di livello internazionale. Per garantire la programmazione delle attività nel breve periodo, IEG ha già manifestato che per le più importanti manifestazioni (Sigep, Ecomondo, ecc.) sono state registrate carenze di spazi espositivi e di aree per il parcheggio delle auto.

Rilevata quindi la necessità di adeguare l'offerta alla domanda, appare necessario avviare tempestivamente il processo di riqualificazione anche mediante l'insediamento di strutture temporanee, che, in attesa della conclusione dei procedimenti urbanistici finalizzati agli ampliamenti di medio periodo, possano favorire la conservazione degli eventi.

L'ipotesi di un potenziamento insediativo del Polo riveste rilevante interesse pubblico, avendo la stessa L.R. n. 12/2000 definito il sistema fieristico uno strumento fondamentale della politica regionale di sviluppo economico e di internazionalizzazione delle attività produttive, e pertanto promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività fieristica e di quelle ad essa strumentali, nonché la costruzione, la manutenzione e il miglioramento delle strutture espositive e delle infrastrutture a ciò destinate.

Per gli Enti territoriali interessati si profila quindi l'opportunità di giungere alla condivisione di un nuovo Accordo che aggiorni il precedente e ricomprenda le nuove ipotesi programmatiche e progettuali delineate dal soggetto attuatore.

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E DATO ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Contenuti in premessa

La premessa e le considerazioni precedentemente espresse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e si devono intendere quindi integralmente riportate.

Art. 2

Finalità dell'accordo

Il presente accordo territoriale è finalizzato alla condivisione degli obiettivi strategici, delle linee di assetto territoriale ed urbanistico e delle modalità di attuazione dell'ampliamento del Polo funzionale fieristico di Rimini.

09/07/2024 12:43

Il presente atto si prefigge di ampliare la rosa delle ipotesi di assetto configurate con l'Accordo Territoriale dell'agosto 2020, creando i presupposti per la ridefinizione delle prospettive urbanistiche di sviluppo di medio periodo.

Art. 3

Obiettivi dell'accordo

L'obiettivo che si intende perseguire con la sottoscrizione del presente accordo è il consolidamento e lo sviluppo del Polo Fieristico di Rimini in coerenza con quelli sanciti agli artt. 1 e 5 della L.R. 24/2017, del PSC e del PTCP e comunque nel rispetto dei vincoli sovraordinati.

Le parti condividono che tale sviluppo potrà avvenire prioritariamente nelle aree censite dal PSC in APF o in aree già programmate per la sua espansione, valutando anche il coinvolgimento di limitate porzioni territoriali al di fuori di esso.

L'area interessata dalla proposta di ampliamento verrà individuata congiuntamente ad una valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale da svilupparsi a corredo dello strumento urbanistico di cui al successivo art. 7, comma 3.

In ogni caso, è obiettivo prioritario degli enti locali coinvolti che il perseguimento dell'ampliamento condiviso sia accompagnato:

- dal potenziamento dei servizi infrastrutturali del settore urbano in cui il Polo si colloca, in quanto ritenuto un fattore indispensabile allo sviluppo del quartiere fieristico, sia in chiave di mobilità pubblica che privata;
- dalla valorizzazione dei servizi ecosistemici espressi dall'ambito territoriale limitrofo, prevedendo uno sviluppo integrato del Polo con l'edificato conterminale, attraverso una progettualità che assicuri, quanto più possibile, la preservazione dell'ambiente agricolo circostante;
- dalle garanzie di una complessiva sostenibilità ambientale dei singoli interventi e del complesso, al fine di ridurre gli impatti che l'attività, specie in concomitanza di eventi di grande richiamo, ha sul territorio.

Nell'ottica del potenziamento dei servizi infrastrutturali e nel presupposto che verrà a breve realizzato il collegamento del Polo con il sistema della mobilità pubblica tramite l'estensione del Trasporto Rapido Costiero (Metromare) quale prosecuzione della linea Rimini-Riccione, che attualmente si attesta al capolinea della Stazione di Rimini FS, si riconosce che il Comune di Rimini:

- provvederà ad approfondire, anche tramite forme partecipative che vedranno coinvolta la Regione e altri enti preposti, progettualità volte a implementare e migliorare l'accessibilità veicolare al Polo fieristico. In tal senso si ritiene di importanza strategica prevedere un potenziamento del collegamento tra il Polo Fieristico e l'Autostrada A14 sviluppando tale esigenza nell'ambito della progettazione relativa alla strada alternativa alla SS16 (più comunemente detta "complanare") e non escludendo le possibilità offerte dall'eventuale realizzazione di un nuovo casello autostradale (PRIT 2025);
- a corredo e supporto degli strumenti urbanistici previsti per l'attuazione del Polo, verrà condotto un approfondito studio trasportistico che faccia luce sulla necessità di potenziamento della viabilità carrabile, sullo sviluppo del sistema dei parcheggi di interscambio tra mezzi, anche in funzione dei nuovi collegamenti da e per il centro città, nonché sulle interazioni tra diversi sistemi di trasporto (pubblici e privati, delle merci, delle persone).

Art. 4

Obiettivi specifici della proposta di ampliamento del Polo

Gli obiettivi specifici dell'Accordo e del progetto di ampliamento da predisporre riguardano:

09/07/2024 12:43

1. il potenziamento del polo fieristico esistente, in relazione al crescente sviluppo delle manifestazioni (fieristiche, ludico-ricreative, culturali, ecc.), con effetti positivi sul tessuto economico della città;
2. la definizione della superficie espositiva di 26.000 mq di Superficie Complessiva (SC) in ampliamento a quella esistente (189.000 mq circa) nel medio periodo, di cui una parte, approssimativamente 1/3 di quella sopra indicata, nel breve periodo;
3. la conferma degli usi esistenti e oggi ammissibili, ampliando la varietà funzionale ad altre attività di tipo terziario, sia legate al Polo Fieristico che a funzioni ricreative e di spettacolo, da svolgersi anche all'aperto, per un più continuo utilizzo della struttura nel corso dell'anno;
4. l'ampliamento delle dotazioni di parcheggi anche con finalità di scambio intermodale (non necessariamente legato solo ad eventi organizzati in loco) per consentire un miglioramento del collegamento dell'area fieristica (una sorta di 'porta urbana') con la città, perseguendone una dislocazione compatta, che limiti il consumo di suolo mediante la collocazione di una parte di essi in strutture pluripiano;
5. la qualificazione ambientale dell'ambito territoriale in cui è collocato il polo fieristico, con una particolare attenzione alle dotazioni ecologiche ed alla minimizzazione o mitigazione degli impatti connessi alla sua presenza.

Art. 5

Aree pubbliche o ad uso pubblico

In relazione alla dimensione del Polo ed agli usi esistenti o futuri che i progetti dovranno definire, l'accordo di programma dovrà definire la superficie da destinare alle dotazioni territoriali che non dovranno essere inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 35, comma 3, della L.R. 24/2017.

Le parti concordano che tutte le dotazioni territoriali e pertinenziali dovranno avere caratteristiche tali da garantire la preservazione del paesaggio agrario circostante e fungere da cerniera tra il sistema naturale ed il sistema urbano.

In particolare, la dislocazione delle aree pubbliche e di uso pubblico dovrà essere orientata a perseguire la realizzazione di aree per la sosta, infrastrutture verdi e blu, e attrezzature pubbliche, percorsi, spazi verdi di connessione del polo in oggetto con altri elementi attrattivi cittadini, le connessioni ecologiche verso il Marecchia, nonché il perseguimento degli obiettivi di PSC volti a ridurre la carenza di verde e parcheggi nella zona tra Viserba e Rivabella, fermo restando il rispetto delle tutele individuate dal vigente PTCP.

Art. 6

Sostenibilità ambientale

1. Le ricadute progettuali che le linee evolutive oggetto del presente Accordo saranno sottoposte a valutazione ambientale ai sensi della normativa vigente. In sede di tale valutazione si dovrà dimostrare che l'insieme delle scelte progettuali e infrastrutturali prefigurate nel presente Accordo siano territorialmente sostenibili, in particolare per quanto riguarda le tipologie insediative, rischio idraulico, consumo di suolo, inquinamento atmosferico, acustico e degli impatti sulla mobilità.

2. L'attuazione del presente Accordo dovrà essere coordinata con le eventuali prescrizioni e le modifiche che le procedure di valutazione avranno individuato.

3. Ai fini della formulazione degli obiettivi indicati nel presente Accordo e di una valutazione di sostenibilità rispetto agli aspetti ambientali, il documento di Valsat-VAS dovrà connotarsi per un approccio multi-obiettivo e multi-criterio e dovrà approfondire i seguenti aspetti:

- mobilità e accessibilità all'area con particolare riferimento alle interazioni con il sistema della mobilità pubblica e ciclo-pedonale
- qualità ambientale dell'intervento

09/07/2024 12:43

- ambiti di tutela (idrogeologici, paesaggistici, ecc.)
- consumo di suolo e di altre risorse non rinnovabili
- clima acustico
- qualità dell'aria.

Art. 7

Attuazione dell'Accordo

L'accordo rappresenta la cornice per le soluzioni di assetto definitivo di medio periodo che saranno eventualmente oggetto di variante urbanistica, in coerenza con i contenuti del presente atto, attuabili anche sulla base di separati interventi edilizi.

L'attuazione dell'accordo per le parti che comportano variazione degli strumenti urbanistici, presuppone l'impegno del Comune interessato di promuovere idonee procedure amministrative, ai sensi di legge.

Le parti sottoscrittrici individuano nell'accordo di programma, ai sensi degli articoli 59 e 60 L.R. 24/2017 e s.m.i., e nel Procedimento Unico di cui all'art. 53 L.R. 24/2017 le procedure più idonee alla definizione ed attuazione dell'intervento di sviluppo ed ampliamento del Polo fieristico in parola.

Nelle more della definizione dell'Accordo di Programma non è esclusa per l'Ente competente la possibilità del rilascio del permesso di costruire in deroga, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 15/2013, per l'esecuzione di interventi nel breve periodo.

Art. 8

Impegni delle parti

Il Comune di Rimini si impegna ad assicurare l'efficace ed unitaria attuazione di tutti gli obiettivi dettati dal presente Accordo e provvederà a condividere i contenuti del conseguente progetto con la Provincia nelle forme più opportune.

Il Comune e la Provincia di Rimini s'impegnano a dare attuazione all'accordo mediante la procedura più celere ed efficace in applicazione della normativa vigente.

Il Comune di Rimini, con gli strumenti urbanistici di cui al precedente art. 7, per le esigenze di interesse pubblico summenzionate che il progetto riveste, potrà favorire l'avvio di procedure espropriative in favore dell'attuatore.

Le parti si impegnano ad assicurare il conseguimento degli obiettivi concordati collaborando nella fattiva attuazione degli interventi e delle azioni specificatamente previsti negli articoli del presente Accordo territoriale.

Art. 9

Validità, efficacia e modifiche dell'Accordo Territoriale

L'Accordo ha validità in relazione ai contenuti formalizzati nel presente atto e potrà essere aggiornato con apposita concertazione tra le parti.

Il presente Accordo è efficace dalla data della sua sottoscrizione fino alla conclusione dei procedimenti di variante urbanistica da intraprendere per introdurre le modifiche alla pianificazione presupposte alla sua attuazione.

Le modifiche relative agli articoli del presente accordo dovranno coinvolgere le parti firmatarie del medesimo secondo le procedure di concertazione espresse dalla L.R. n. 24/2017.

09/07/2024 12:43

Art. 10**Norme applicabili e contenzioso**

In ottemperanza all'art. 58 della L.R. n. 24/2017 e s.m.i., al presente accordo si applica la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni, di cui all'art. 15 della 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed è pertanto soggetto alle disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5 della medesima legge, in quanto applicabili.

Le controversie che dovessero insorgere fra le parti sull'interpretazione ed attuazione dell'Accordo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. dell'Emilia Romagna.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B del D.P.R. 642 del 26/10/1972.

Art. 11**Disposizioni finali**

Il presente Accordo, sottoscritto in n. 3 originali, viene depositato agli atti della Provincia di Rimini e del Comune di Rimini.

Letto, approvato, sottoscritto.

Rimini, li _____

Provincia di Rimini

Daniela De Leonardis
(documento firmato digitalmente)

Comune di Rimini

Jamil Sadegholvaad
(documento firmato digitalmente)